

CIRCOLARE N. 1

Prot. n. 10914

Palermo, li 13 settembre 2007

OGGETTO: Pagamenti delle pubbliche amministrazioni superiori a dieci mila euro, ex articolo 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602. Applicazione delle circolari n. 28 del 6 agosto e n. 29 del 4 settembre 2007 della Ragioneria Generale dello Stato.

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETERIA GENERALE

ALL'ON.LE ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE
SEDE

AGLI UFFICI DI GABINETTO DEL PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORATI
REGIONALI

AI DIRIGENTI GENERALI DEI DIPARTIMENTI REGIONALI

ALLE AREE E AI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

LORO SEDI

ALLE AREE E SERVIZI DEL DIPARTIMENTO FINANZE E CREDITO

e, p. c.

ALLA CORTE DEI CONTI

PALERMO

ALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

ROMA

AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

PALERMO

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTO

ROMA

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA

PALERMO

A RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.

PALERMO

A EQUITALIA S.p.A.

ROMA

L'articolo 2, co. 9 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, introduce, nel testo normativo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 48-bis.

Quest'ultimo, al comma 1, pone l'obbligo a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle società a prevalente partecipazione pubblica, prima del pagamento, a qualunque titolo, di un importo superiore a diecimila euro, di verificare, anche in via telematica, se a carico del beneficiario risultano debiti iscritti a ruolo non pagati per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso affermativo, le predette amministrazioni devono sospendere il pagamento e segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, affinché venga esercitata l'attività di riscossione delle predette somme iscritte a ruolo.

La definizione delle modalità attuative dell'enunciata disposizione è stata dal legislatore demandata ad un regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze che ad oggi non è stato ancora emanato. Tuttavia, la Ragioneria Generale dello Stato, con la circolare n. 28 del 6 agosto 2007, nell'accogliere l'orientamento manifestato dalla sezione di controllo della Corte dei Conti per la Basilicata che ritiene applicabile, anche in assenza del previsto regolamento, la norma in questione, fornisce ai dipendenti uffici ed ai revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze presso gli enti e gli organismi pubblici le istruzioni per la corretta ed uniforme applicazione della stessa norma in tutto il territorio nazionale.

Sulla possibilità di considerare applicabili nell'ambito dell'Amministrazione regionale le disposizioni di cui alla citata circolare della Ragioneria Generale dello Stato, lo scrivente Assessorato ha richiesto apposito parere all'Ufficio Legislativo e Legale, il quale, con la nota prot. n. 14518/204.2007.11 del 27 agosto 2007 ha precisato che la predetta circolare, pur non costituendo vincolo giuridico all'azione degli organi non gerarchicamente incardinati nell'ambito statale, contiene disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato e, come tale, trova applicazione nei confronti dell'Amministrazione regionale, per espressa indicazione del legislatore regionale (art. 21, co. 6 della l. r. 8 luglio 1977, n. 47).

Nel citato parere, l'Ufficio Legislativo e Legale ha inoltre puntualizzato che l'esigenza di assicurare un comportamento uniforme in tutto il territorio nazionale e di tutelare gli interessi erariali regionali, suggerisce di adeguarsi all'orientamento manifestato dalla Ragioneria Generale dello Stato, che reputa immediatamente applicabile, senza necessità di attendere il regolamento attuativo, la citata norma tributaria, la quale, per suo conto, ha vigore e si applica nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 6, co. 1 del DPR 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria.

Pertanto, considerata la valenza che l'art. 48 bis del più volte citato DPR 602/1973 assume sotto il profilo della lotta all'evasione da ruoli e considerato altresì il richiamo, contenuto nella citata circolare della Ragioneria Generale dello Stato, alle responsabilità per danno erariale cui gli Uffici potrebbero incorrere per la mancata o errata applicazione della norma, nelle more dell'emanazione del regolamento, si ritiene opportuno che anche tutti gli Uffici appartenenti alla Regione siciliana, nonché le società a prevalente capitale pubblico, che svolgono funzioni regionali, debbano dare immediata applicazione alla norma in questione, attenendosi alle istruzioni diramate dalla Ragioneria Generale dello Stato, quali prime modalità attuative, sia con la citata circolare n. 28 del 6 agosto 2007 che con la successiva n. 29 del 4 settembre 2007.

Al riguardo non sembra superfluo precisare che le attività di riscontro dei titoli di spesa in argomento e quelle relative al trattamento delle irregolarità previste nelle predette circolari, in ambito regionale sono esercitate dalle Ragionerie centrali presso gli Assessorati regionali e dai

revisori dei conti in rappresentanza della Regione presso gli enti e gli organismi pubblici, nonché dagli organi di controllo amministrativo contabile delle società partecipate.

Resta inteso che anche i predetti uffici di riscontro e gli altri soggetti (es. funzionari delegati, uffici che effettuano svincoli di depositi provvisori, etc....) devono, nel caso in cui pongano in essere atti da cui derivano pagamenti per conto della Regione siciliana, ottemperare agli adempimenti prescritti dall'art. 48 bis, nei termini e limiti rappresentati nelle più volte richiamate circolari della Ragioneria Generale dello Stato.

Con riferimento, in particolare, agli obblighi di verifica della situazione fiscale del contribuente mediante richieste di accertamento presso l'agente della riscossione, da effettuare nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva non possa comunque essere acquisita, si ritiene opportuno far presente che nell'ambito del territorio regionale le funzioni della riscossione attribuite alla Regione sono svolte da una autonoma società per azioni, denominata Riscossione Sicilia, costituita ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, che si avvale della società partecipata Serit Sicilia S.p.A.

In ordine agli indirizzi e le modalità di inoltro delle suddette richieste di verifica, la società di riscossione regionale ha ritenuto di farle pervenire direttamente alla partecipata Serit Sicilia S.p.A., con sede sociale in Palermo, via Emanuele Morselli, n. 8, e pertanto, al fine di ottemperare ai previsti obblighi, le richieste di accertamento devono essere correttamente e contestualmente inoltrate come segue:

indirizzi di posta elettronica: rapporti.pa@seritsicilia.it

rapporti.pa@equitaliaonline.it

numero telefax

+390916204308

+390698958407/0698958404

Gli Uffici in indirizzo sono invitati a dare la massima diffusione alla presente circolare, unitamente alle circolari sopracitate della Ragioneria generale dello Stato, reperibili nel sito internet della stessa Ragioneria, ai dipendenti Uffici periferici, ai funzionari delegati, nonché agli Enti pubblici sottoposti al controllo ed alla vigilanza regionale ed alle società partecipate dalla Regione a prevalente capitale pubblico, ivi compresi i rispettivi organi di controllo interno amministrativo contabile.

I DIRIGENTI DELLE UU.OO.B

Domenica Coratti

Gaetano Chiaro

I DIRIGENTI DEI SERVIZI

Antonino Incorvaia

Cosimo Aiello

IL DIRIGENTE GENERALE

Benedetto Mineo

IL RAGIONIERE GENERALE

Vincenzo Emanuele